SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni» **(2330)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 *e passim*
CAPPELLI *(DC), relatore alla Commissione* ... 4, 5, 6 *e passim*
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 6, 7, 9 *e passim*
VITALE *(PCI)* ..... 2, 3, 4 *e passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni» (2330)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Ricordo che nella scorsa riunione il senatore Vitale aveva chiesto che si procedesse ad audizioni sull'argomento oggetto di questo disegno di legge e il Governo aveva avanzato l'ipotesi di emanare un decreto-legge in materia.

Ora pare che tale intenzione sia confermata; il Governo infatti questa mattina mi ha fatto sapere che, se la Commissione non ha nulla in contrario, gradirebbe avere un testo del Senato sul quale lavorare, lasciando impregiudicato il problema delle audizioni.

VITALE. Signor Presidente, in rapporto alle sue comunicazioni e sollecitazioni vorrei dire che abbiamo discusso già varie volte di questo provvedimento e, per quanto ci riguarda, abbiamo fatto le nostre osservazioni (io personalmente sono intervenuto, credo, tre volte) e abbiamo presentato una serie di emendamenti al testo proposto dal Governo; ora non vedo su che base, posto che non abbiamo avuto modo di discutere gli emendamenti e il Governo non si è pronunciato, si può arrivare alla definizione di un testo che poi serva come traccia al Governo per il decreto-legge.

Quindi cosa suggerisco? Se il Governo ritiene, tenga conto delle osservazioni che noi abbiamo fatto e degli emendamenti che abbiamo presentato nella elaborazione e nella stesura del decreto-legge che si propone di emanare, fermo restando che poi, in sede di discussione del decreto-legge, noi torneremo a proporre l'audizione, che riteniamo necessaria, dei soggetti che abbiamo indicato.

Pertanto, per concludere, la proposta che faccio è la seguente: c'è stata una discussione, ci sono degli emendamenti presentati...

PRESIDENTE. Emendamenti che non sono ancora stati illustrati.

VITALE. No, sono stati illustrati nel corso dei mei tre interventi: nell'intervento iniziale ho detto che le osservazioni che facevo le avrei tramutate in emendamenti. Comunque, se volete che l'illustri, posso anche farlo.

Dicevo che la proposta che io faccio è questa: il Governo, nella elaborazione del decreto che intende emanare, tenga conto, se ritiene, delle nostre osservazioni e degli emendamenti che abbiamo presentato; quando poi discuteremo del decreto, se quella situazione di cui parlava il senatore Triglia non dovesse essere vera, cioè che sono state fatte audizioni in altre Commissioni dove si sta discutendo la stessa materia, in quella sede torneremo ovviamente a proporre che ci sia, sia pure a livello informale, l'audizione di alcuni soggetti che, torno a dirlo, sono l'Alto commissario per la lotta alla mafia, la Guardia di finanza, che in materia di riciclaggio ha un'attività e un'esperienza notevoli, e l'Ufficio italiano cambi.

PRESIDENTE. Allora io direi che, per far bene le cose, varrebbe la pena di illustrare, anche se rapidamente, gli emendamenti in modo che il relatore e il Governo possano esprimere il proprio parere, anche perchè se il Governo si esprimesse negativamente su un certo emendamento, lei, senatore Vitale, farebbe in tempo a chiedere allo stesso di tener conto anche di certe esigenze.

VITALE. Non ho alcuna difficoltà a farlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo allora all'illustrazione degli emendamenti. All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti*: «10 milioni».

1.1 VITALE, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI

Al comma 1, lettera e*), aggiungere, dopo la parola*: «equivalenti», *le altre*: «fissati con decreto del Ministro del tesoro comunicato alle Commissioni parlamentari competenti».

1.2 VITALE, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 1, lettera *c*)» *con le altre*: «comma 1-*bis*».

1.3 CAPPELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il limite di cui ai commi 1 e 2 non si applica a: *a*) pagamenti per stipendi e salari», *con le altre*: «Il disposto dei commi 1 e 2 non si applica a:».

1.4 CAPPELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VITALE. L'emendamento 1.1 si illustra da sè.

Con l'emendamento 1.2 noi proponiamo appunto che siano investite le Commissioni parlamentari competenti per una valutazione che attiene al decreto del Ministro del tesoro sugli «altri mezzi equivalenti».

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.3 da me presentato, signor Presidente, deriva da un intervento svolto dal senatore Favilla, il quale ha fatto presente che in diversi punti del disegno di legge vengono citati gli «intermediari abilitati». Infatti nell'articolo 1 si parla di: «intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*)» e ancora nell'articolo 2 si dice: «Gli intermediari abilitati di cui all'articolo 1». Insomma, si ripete varie volte questa dizione: «intermediari abilitati», ma tali intermediari non vengono identificati. Pertanto, con l'emendamento 1.3 propongo di sostituire le parole: «comma 1, lettera *c*)» con le altre: «comma 1-*bis*» (il comma 1-*bis* è quello che proporrò dopo) proprio per unificare la dizione: «intermediari abilitati» e per identificare tali intermediari una volta per tutte.

L'emendamento 1.4 invece, che è riferito al comma 3 dell'articolo 1, si illustra praticamente da sè. Con esso si propone di sostituire le parole: «Il limite di cui ai commi 1 e 2 non si applica a: *a*) pagamenti per stipendi e salari» con le altre: «Il disposto dei commi 1 e 2 non si applica a:», per poi iniziare l'elencazione da: «pagamenti relativi».

In altre parole, si propone di saltare il riferimento ai pagamenti per stipendi e salari in quanto si ritiene che, per la sua stessa natura, tale forma di pagamento lasci traccia evidente senza bisogno di altri mezzi.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli intermediari abilitati di cui all'articolo 1» *con le altre*: «Gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3».

2.1 CAPPELLI

Sostituire le parole: «intermediari abilitati» *con le seguenti*: «intermediari creditizi abilitati».

2.2 VITALE, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, GAROFALO, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Per l'emendamento 2.1 vale lo stesso discorso di prima.

VITALE. Signor Presidente, noi abbiamo chiesto che il Governo identifichi i criteri attraverso i quali bisogna individuare gli intermediari abilitati. Altrimenti, con l'emendamento 2.2 proponiamo di sostituire le parole: «intermediari abilitati» con la dizione: «intermediari creditizi abilitati», che sono quelli previsti dalla legge bancaria.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «provvede con proprio decreto a» *con le altre*: «ha facoltà, con proprio decreto, di».

3.1 CAPPELLI

Sopprimere la lettera b) *del comma 1.*

3.2 VITALE, BRINA, CANNATA, POLLINI, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «intermediari abilitati» *con le seguenti*: «intermediari creditizi abilitati».

3.3 VITALE, GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, BRINA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole*: «delle presenti norme», *aggiungere le seguenti*: «ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari».

3.4 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, inoltre, con proprio decreto, ad individuare gli intermediari abilitati al pagamento e ad emanare disposizioni applicative delle presenti norme, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio».

3.5 CAPPELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Il primo emendamento da me presentato (3.1) tende a trasformare in facoltà l'obbligo del Ministro del tesoro di emanare il decreto ivi previsto. In una precedente discussione avevamo già rilevato che vi è una incongruenza nel primo comma dell'articolo 3. Infatti esso recita: «1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto, a: *a*) modificare il limite indicato nell'articolo 1;». Con questo termine «provvede» appare quasi che si faccia obbligo al Ministro del

tesoro di modificare il limite indicato nell'articolo 1. Non mi sembra logico indicare come limite lire venti milioni, e poi obbligare il Ministro a modificare tale limite nel tempo. Per cui propongo di modificare la dizione: «provvede con proprio decreto a» con le parole: «ha facoltà con proprio decreto di».

VITALE. Con l'emendamento 3.2 proponiamo la soppressione della lettera *b*), al primo comma dell'articolo 3, perchè riteniamo che prevedere la circolazione degli assegni di importo superiore a lire venti milioni non condizionata alla clausola di non trasferibilità è priva di significato e in parte contraddice quanto stabilito all'articolo 1.

L'emendamento 3.3 si rende necessario, come il 2.2 già illustrato, in mancanza di un chiarimento da parte del Governo circa i criteri che presiederanno alla individuazione degli intermediari abilitati. Quindi ho ritenuto opportuno proporre di sostituire le parole: «intermediari abilitati» con le altre: «intermediari creditizi abilitati», che sono quelli previsti dalle norme bancarie.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne l'emendamento 3.4, la proposta di rinviare al decreto del Ministro del tesoro potrebbe costituire una ulteriore specificazione con il riferimento alla individuazione degli intermediari. Vorrei ricordare, in generale, che il provvedimento in esame deve mantenere un carattere di flessibilità, lasciando aperta la possibilità di includere in questa categoria tutti i soggetti che il legislatore ha intenzione di disciplinare e controllare e non soltanto gli intermediari attualmente tipizzati.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.5 tende ad aggiungere un comma 1-*bis* dopo il comma 1; di conseguenza propongo di sopprimere, con un ulteriore emendamento (3.6), la lettera *c*) del comma 1. Con l'emendamento 3.5 propongo di aggiungere il seguente comma: «1-*bis*. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, inoltre, con proprio decreto, ad individuare gli intermediari abilitati al pagamento e ad emanare disposizioni applicative delle presenti norme, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio». A questo punto, l'emendamento 3.4 del Governo può essere inserito in questo comma 1-*bis*, anzichè al comma 1, lettera *c*). Per cui, dopo le parole: «delle presenti norme», si può inserire la frase proposta dal Governo: «ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole a tale modifica. In tal caso trasformo il mio emendamento 3.4 in un subemendamento (3.5/1) all'emendamento 3.5 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

VITALE. Con l'emendamento 4.2 propongo di sostituire il comma 6

con il seguente: «6. Il Nucleo speciale di polizia valutaria è preposto alla verifica, attraverso l'effettuazione di analisi documentali e di sopralluoghi ispettivi, dell'osservanza delle norme in tema di trasferimenti di valori di cui alle presenti disposizioni. L'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta dei Ministeri competenti, svolge compiti di consulenza e peritali circa i fenomeni relativi ai trasferimenti stessi, con particolare riferimento a quelli di valuta o di titoli».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato una serie di emendamenti all'articolo 4.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con l'emendamento 4.1, al comma 3, propongo di fissare in 30 giorni il termine entro il quale deve essere esercitato l'obbligo di informativa ivi previsto. L'emendamento 4.2.a, interamente sostitutivo del comma 6, chiarisce meglio i compiti dell'Ufficio italiano dei cambi e del Nucleo speciale di polizia valutaria derivanti dall'applicazione del provvedimento. L'emendamento è il seguente:

«6. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza, da parte degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, delle norme in tema di trasferimento dei valori di cui alle presenti disposizioni; a tal fine impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari, di informazioni idonee all'espletamento di analisi statistiche. I sopralluoghi ispettivi nei riguardi degli altri soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono di competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria».

Gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono alternativi rispetto all'emendamento 4.2.a. Con il primo propongo di sostituire, al comma 6, la parola: «documentali» con l'altra: «statistiche»; il secondo emendamento tende a sostituire le parole: «e di sopralluoghi ispettivi, in coordinazione» con le altre: «e di sopralluoghi ispettivi. Tali sopralluoghi sono effettuati in coordinazione».

Con l'emendamento 4.5 propongo di aggiungere, alla fine del comma 7, le seguenti parole: «o dalla dichiarazione di estinzione dell'illecito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Tale proposta tende a prevedere una ulteriore ipotesi di decorrenza del periodo di cinque anni per la conservazione delle informazioni.

L'emendamento 4.6 tende ad aggiungere un ulteriore comma, dopo il comma 6, ed è il seguente: «6-*bis*. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni della presente legge sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento».

PRESIDENTE. L'illustrazione degli emendamenti è così esaurita. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valute estere, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione completa delle generalità o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile e titoli similari;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*);

e) altri mezzi equivalenti.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a lire 20 milioni, deve essere effettuato presso gli intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), e con le modalità stabilite con lo stesso decreto.

3. Il limite di cui ai commi 1 e 2 non si applica a:

a) pagamenti per stipendi e salari;

b) pagamenti relativi all'esecuzione di decisioni giudiziarie o di lodi arbitrali depositati;

c) trasferimenti connessi con l'adempimento di obbligazioni legali derivanti dal diritto di famiglia;

d) operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonchè trasferimenti tra gli stessi, dai medesimi effettuate in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» *con le altre:* «10 milioni».

1.1 VITALE, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI

Al comma 1 , lettera e), *dopo la parola*: «equivalenti», *aggiungere le altre:* «fissati con decreto del Ministro del tesoro comunicato al Parlamento».

1.2 VITALE, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI

Al comma 2 sostituire le parole: «comma 1, lettera *c*)» *con le altre:* «comma 2».

1.3 CAPPELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «Il limite di cui ai commi 1 e 2 non si applica a: *a*) pagamenti per stipendi e salari;» *con le altre:* «Il disposto dei commi 1 e 2 non si applica a:».

1.4 CAPPELLI

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 1.2, mentre per quanto concerne l'emendamento 1.1 il relatore si rimette al Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Analogamente a quanto è stato fatto al comma 2, anche al comma 1, lettera *d*), occorre sostituire le parole: «comma 1, lettera *c*)» con le altre: «comma 2».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato e con alcune modificazioni di carattere puramente formale.

È approvato.

Art. 2.

1. Gli intermediari abilitati di cui all'articolo 1 procedono all'identificazione dei soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui al medesimo articolo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2 sostituire le parole: «Gli intermediari abilitati di cui all'articolo 1» *con le altre*: «Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,».

2.1 CAPPELLI

All'articolo 2, sostituire le parole: «intermediari abilitati» *con le altre*: «intermediari creditizi abilitati».

2.2 VITALE, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, GAROFALO, BRINA

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore sull'emendamento 2.2 è favorevole.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 2.1, mentre è contrario sull'emendamento 2.2 perchè l'intenzione è di considerare, quanto meno nel tempo, tutti gli intermediari che via via saranno disciplinati. La limitazione prevista dall'emendamento rappresenterebbe una rigidità fortissima, soprattutto in prospettiva.

VITALE. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le argomentazioni del sottosegretario Sacconi in ordine al nostro emendamento. Tuttavia se il Governo non indica i criteri attraverso i quali saranno individuati gli intermediari finanziari, rischiamo di lasciare al Governo stesso una discrezionalità che mi pare eccessiva.

Insisto quindi perchè venga posto ai voti il nostro emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Desidero far presente che in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1 che sostituisce le parole: «di cui all'articolo 1» con le altre: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2», non si può più dire, all'articolo 2: «che effettuano le operazioni di trasferimento di cui al medesimo articolo» perchè in tal modo il riferimento sarebbe all'articolo 3, mentre deve rimanere all'articolo 1.

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole: «al medesimo articolo» con le altre: «all'articolo 1».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto, a:

a) modificare il limite indicato nell'articolo 1;

b) stabilire che la circolazione degli assegni di importo superiore a lire 20 milioni non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) individuare gli intermediari abilitati al trasferimento ed emanare disposizioni applicative delle presenti norme, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

2. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 1 devono essere emanate d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A questo articolo il relatore, con l'emendamento 3.1, ha proposto di sostituire, al comma 3, la dizione: «provvede con proprio decreto a» con l'altra: «ha facoltà, con proprio decreto, di».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

È approvato.

Segue l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori, tendente a sopprimere la lettera *b*) del comma 1.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 3.2 mi rimetto al Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori, tendente a sostituire, al comma 1, lettera *c*), le parole: «intermediari abilitati» con le altre: «intermediari creditizi abilitati».

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario all'emendamento per le ragioni che ho già spiegato durante l'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE, Senatore Vitale, insiste per la votazione di questo emendamento?

VITALE. Insisto per le stesse ragioni indicate per l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 3.3.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 3.6, proposto dal relatore, tendente a sopprimere la lettera *c*) del comma 1.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore, soppressivo della lettera *c*) del comma 1.

È approvato.

Come ricorderete, l'emendamento 3.4 dal Governo è stato dallo stesso trasformato nel subemendamento 3.5/1.

Metto quindi ai voti il subemendamento 3.5/1, presentato dal Governo, tendente ad inserire al comma 1-*bis* proposto dal relatore con l'emendamento 3.5, dopo le parole: «delle presenti norme», le seguenti: «ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari», sul quale il relatore si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.5, presentato dal relatore, tendente ad inserire un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell'articolo 3, e che, a seguito dell'approvazione del subemendamento 3.5/1, risulta così formulato:

«1-*bis*. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, provvede, inoltre, con proprio decreto, ad individuare gli intermediari abilitati al pagamento e ad emanare disposizioni applicative delle presenti norme, ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio».

3.5

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono favorevole all'emendamento 3.5, presentato dal relatore, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso che, con le modifiche testè approvate e con il conseguente necessario coordinamento, risulta così formulato:

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà, con proprio decreto, di modificare il limite indicato nell'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustiza, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, inoltre, con proprio decreto, ad individuare gli intermediari abilitati al pagamento e ad emanare disposizioni applicative delle presenti norme, ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

3. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 1 devono essere emanate d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

È approvato.

Art. 4.

1. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito in violazione della presente legge.

2. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 e di quelle impartite con il decreto previsto dall'articolo 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento dell'importo dell'operazione.

3. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, che hanno notizia delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle

loro attribuzioni, ne riferiscono al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento dell'importo dell'operazione.

5. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza delle norme in tema di trasferimento dei valori di cui alle presenti disposizioni; a tal fine impartisce direttive all'Ufficio medesimo per l'effettuazione di analisi documentali e di sopralluoghi ispettivi, in coordinazione con gli enti eventualmente preposti alla vigilanza di settore. Gli stessi poteri e facoltà sono riconosciuti agli ufficiali e sottufficiali del Nucleo speciale di polizia valutaria.

7. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

8. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono comunicati alla Banca d'Italia, alle autorità governative vigilanti ed agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

9.Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n.55.

10. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 5.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda la parte terminale del parere che ci è pervenuto dalla 2ª Commissione, dove si suggerisce di prevedere che i dati risultanti dal provvedimento sanzionatorio siano conservati nel sistema informativo dell'UIC per il periodo di cinque anni, a me sembra che già vi sia una disposizione in tal senso.

PRESIDENTE. In verità, anche a me sembra che tale disposizione sia già contenuta proprio nel comma 7 dell'articolo 4. Forse la Commissione giustizia intende suggerire che proprio «i dati risultanti dal provvedimento sanzionatorio» siano conservati.

Comunque, questa osservazione della Commissione giustizia non ci impedisce di andare avanti.

Dai senatori Vitale ed altri è stato presentato l'emendamento 4.2, sostitutivo del comma 6, volto a prevedere che il Nucleo speciale di polizia valutaria è preposto alla verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni e che l'Ufficio italiano dei cambi svolge anche compiti peritali e di consulenza circa i trasferimenti disciplinati dal provvedimento.

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Su questo emendamento mi rimetto al Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Vitale, insiste per la votazione?

VITALE. Pur riconoscendo che il fine che si propone il mio emendamento è molto simile a quello che si propone l'emendamento presentato dal Governo, la nostra proposta, così come articolata, ci sembra più idonea allo scopo che intende raggiungere. Quindi insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 4.1 presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, al comma 3, dopo le parole: «ne riferiscono», le seguenti: «entro trenta giorni,».

CAPPELLI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti 4.1, 4.2.a, 4.5 e 4.6, presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2.a, presentato dal Governo, tendente a sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza, da parte degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, delle norme in tema di trasferimento dei valori di cui alle presenti disposizioni; a tal fine impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari, di informazioni idonee all'espletamento di analisi statistiche. I sopralluoghi ispettivi nei riguardi degli altri soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono di competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria.».

È approvato.

A seguito di tale approvazione, sono quindi preclusi gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine del comma 7, le seguenti parole: «o dalla dichiarazione di estinzione dell'illecito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere il seguente comma dopo il comma 6:

«6-*bis*. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni della presente legge sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso che, con le modifiche testè accolte e con talune modificazioni di carattere puramente formale introdotte in ossequio alle regole sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, risulta così formulato:

Art. 4.

1. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito in violazione della presente legge.

2. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 e di quelle impartite con i decreti previsti dall'articolo 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento dell'importo dell'operazione.

3. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che hanno notizia delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, ne riferiscono, entro trenta giorni, al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento dell'importo dell'operazione.

5. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza, da parte degli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle norme in tema di trasferimento dei valori di cui alle presenti disposizioni; a tal fine impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei

predetti intermediari, di informazioni idonee all'espletamento di analisi statistiche. I sopralluoghi ispettivi nei riguardi degli altri soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono di competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria.

7. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni della presente legge sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

8. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 o dalla dichiarazione di estinzione dell'illecito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono comunicati alla Banca d'Italia, alle autorità governative vigilanti ed agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

10. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n.55.

11. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 5.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA